

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5103 del 20/12/2016
Oggetto	D.LGS. 152/2006, LR N. 13/2015 - SOCIETA' HERA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE CARLO BERTI PICHAT N.2/4 - RINNOVO ISCRIZIONE AL NUMERO 2 DELL'ELENCO PROVINCIALE DEI GESTORI DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE CHE HANNO EFFETTUATO LA COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SMI PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI NELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN COMUNE DI FAENZA, LOCALITA' FORMELLINO, VIA SAN GIOVANNI
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5160 del 14/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno venti DICEMBRE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS. 152/2006, LR N. 13/2015 – SOCIETA' HERA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE CARLO BERTI PICHAT N.2/4 - RINNOVO ISCRIZIONE AL NUMERO 2 DELL'ELENCO PROVINCIALE DEI GESTORI DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE CHE HANNO EFFETTUATO LA COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SMI PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI NELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN COMUNE DI FAENZA, LOCALITA' FORMELLINO, VIA SAN GIOVANNI

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152*, parte terza - titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi e in particolare l'art. 110 "Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane" che al comma 3 stabilisce:

"Il Gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 124, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'art. 101, comma 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali, purchè provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:

- a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;*
- b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'art.100, comma 3;*
- c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente;"* ;

e inoltre:

- la DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTI:

- ✓ la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- ✓ la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- ✓ in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative nelle materie ambientali previste dall'art. 14, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- ✓ la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui la Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente assicura le funzioni di autorizzazione in materia ambientale;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad Arpae dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la richiesta PG Provincia 6638 del 23/01/2013 inoltrata dal Sig. Giannicola Scarcella, in qualità di Responsabile Impianti Fognario Depurativi di HERA S.p.A., con sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat n.2/4, di rinnovo dell'iscrizione di HERA S.p.A., al numero 2 dell'elenco provinciale dei Gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n.152/2006 e smi, per l'impianto di trattamento sito in Faenza, località Formellino, via San Giovanni, al fine di trattare presso l'impianto i rifiuti indicati al comma 3, dell'art. 110 del D.Lgs. n.152/2006;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae n. 35193/2016, emerge che:

- con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna n. 97 del 20/01/2010 la società HERA S.p.A., avente sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 (soggetto individuato dall'Ambito Territoriale Ottimale di Ravenna quale affidatario del Servizio Idrico Integrato), veniva iscritta al n. 2 dell'elenco provinciale dei gestori di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che hanno effettuato la comunicazione di cui all'art. 110, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi per il trattamento di rifiuti nell'impianto di depurazione sito in Faenza, località Formellino, via San Giovanni, fino alla data del 20/01/2014;
- con nota prot. HERA n. 181384 del 15/11/2012 (acquisita con PG Provincia 89385 del 20/11/2012) la società Hera spa ha comunicato il verificarsi di condizioni di temporanea indisponibilità di alcune strutture dell'impianto di trattamento di Imola, tale da dovere deviare sull'impianto di Formellino una quota corrispondente al rifiuto CER 200304 (fanghi da fosse settiche), con la probabilità di dover trattare un quantitativo annuo di rifiuti superiore a 18.000 m³, già a partire dal 2012. Contestualmente Hera spa ha richiesto la variazione del quantitativo complessivo annuo di rifiuti da trattare, dalle 18.000 t/a a 22.000 t/a, dichiarando che la capacità residua di trattamento dell'impianto di Formellino è tale da consentire l'aumento richiesto, nel rispetto dei limiti previsti allo scarico finale;
- con nota Prot. 93436 del 04/12/2012, la Provincia di Ravenna ha consentito, già a partire dal 2012 e per la validità del provvedimento n. 97 del 20/01/2010, l'incremento richiesto;
- con nota acquisita dalla Provincia con PG 6638 del 23/01/2013 Hera spa ha presentato istanza di rinnovo dell'iscrizione sopra richiamata, ai sensi dell'art. 110, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, per il trattamento presso l'impianto di depurazione sito in Faenza, località Formellino, via San Giovanni di Formellino, di rifiuti indicati all'art. 110, comma 3, lettere a), b), c) del D.Lgs. n.152/2006 e smi. La suddetta istanza di rinnovo del provvedimento di iscrizione di fatto rinnova la comunicazione ai sensi dell'art. 110, comma 3 del D.Lgs n.152/2006;
- nella richiesta di cui sopra si dichiara che, gli interventi progettuali previsti per ripristinare le normali condizioni di funzionamento del depuratore di Imola, sono già in fase esecutiva e la loro realizzazione è prevista entro il primo semestre del 2013; in seguito si avrà un calo dei rifiuti conferiti al depuratore di Formellino, che ricominceranno ad essere destinati al depuratore di Imola;
- con nota Prot. 12782 del 03/02/2015 (acquisita con PG Provincia 10320 del 03/02/2015), HERA S.p.A. comunicava in merito alla normalizzazione dei flussi di rifiuti verso il depuratore di Faenza dal territorio imolese, che i lavori sull'impianto di Imola erano completati e che erano in corso le operazioni di collaudo;
- dalla suddetta istanza di HERA S.p.A. PG Provincia 6638/2013 e dalle successive comunicazioni sopra citate, si evince che nulla è cambiato rispetto alla situazione precedentemente comunicata ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006 e smi e oggetto del provvedimento di iscrizione n.97/2010 di cui sopra;
- si rileva che nel corso di validità del suddetto provvedimento n. 97/2010, è stato ridefinito l'ambito territoriale ottimale, di cui alla L.R. n.23/11 e s.m.i., come precisato anche dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), su richiesta della Provincia, nella nota acquisita con PG Provincia 52274 del 10/06/2014. Nella suddetta comunicazione ATERSIR ha espresso il proprio nulla osta alla prosecuzione dell'attività di conferimento di rifiuti (per i codici CER 200304, 200306 e 190805) provenienti dai Comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio. I suddetti Comuni sono di fatto inclusi nell'ambito territoriale ottimale di cui alla L.R. n.23/2011 e s.m.i. come da accordi interregionali;
- per lo scarico di rete fognaria pubblica mista, proveniente dall'agglomerato di Faenza (codice agglomerato ARA0197) e recapitante nel fiume Lamone, dopo trattamento presso il depuratore sito in via San Giovanni, la società HERA S.p.A. è in possesso dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) n. 3702 del 01/12/2015, rilasciata dalla Provincia di Ravenna ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e del D.P.R. n.59/2013;

DATO ATTO che sono stati assolti gli obblighi derivanti delle disposizioni di cui al libro II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti la documentazione antimafia con la dichiarazione di HERA s.p.a. datata 31/10/2013 (PG Provincia 83878 del 7/11/2013) di essere società controllata dai Comuni e che la situazione rientra nell'art. 83, comma 3, lettera a, del DLgs 159/2011;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere al rinnovo dell'iscrizione di HERA S.p.A. al n. 2 dell'elenco provinciale dei gestori di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che hanno effettuato la comunicazione di cui all'art. 110, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per il trattamento di rifiuti nell'impianto di depurazione sito in Faenza, località Formellino, via San Giovanni, fissando condizioni e prescrizioni in continuità con l'iscrizione di cui al provvedimento n. 97 del 20/01/2010;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Rossi Miria, dell'Unità Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della SAC di Ravenna di Arpa:

DETERMINA

1. DI RINNOVARE l'iscrizione di HERA S.p.A., con sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, al numero 2 dell'elenco provinciale dei gestori di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che hanno effettuato la comunicazione di cui all'art. 110, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, per il trattamento di rifiuti nell'impianto di depurazione sito in Faenza, località Formellino, via San Giovanni, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

1.a) L'attività oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto di depurazione di acque reflue urbane sito in Faenza, località Formellino, via San Giovanni, solo per i rifiuti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 con riferimento alle seguenti tipologie e quantità:

b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'art.100, comma 3, del D. Lgs. N.152/06

C.E.R.	Descrizione
20 03	<i>Altri rifiuti urbani</i>
200304	Fanghi delle fosse settiche

c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulta realizzabile tecnicamente e/o economicamente

C.E.R.	Descrizione
19 08	<i>Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti</i>
190805	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
20 03	<i>Altri rifiuti urbani</i>
200306	Rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico

1.b) Il quantitativo complessivo annuale di rifiuti da trattare che il Gestore può accettare nell'impianto in oggetto è di 18.000 ton/anno.

1.c) I rifiuti di cui al precedente punto 1.a) dovranno provenire dall'ambito territoriale ottimale come definito dalla L.R. 23 del 23/12/2011 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto dalla pianificazione in materia di rifiuti.

1.d) All'impianto vanno conferiti solo le tipologie di materiali, liquami e rifiuti indicati al precedente punto 1.a) e in quantitativi nei limiti della capacità residua dell'impianto valutata in rapporto al bacino d'utenza dell'impianto e alle esigenze di collettamento delle acque reflue urbane non ancora soddisfatte, in quanto l'utilizzo dell'impianto per il trattamento delle acque reflue urbane è da ritenersi comunque prioritario. In ogni caso l'alimentazione dei rifiuti nel ciclo depurativo deve essere bilanciata e correlata all'effettiva capacità di trattamento in quel periodo.

1.e) Va garantito il costante monitoraggio della capacità residua di trattamento che si intende utilizzare ai sensi dell'art. 110, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06.

1.f) Sui rifiuti conferiti il gestore deve garantire periodici autocontrolli per verificare la composizione e la compatibilità con il processo di trattamento.

- 1.g) Non deve essere compromesso il riutilizzo dei fanghi prodotti.
 - 1.h) Non deve essere compromesso il rispetto dei valori limite di emissione allo scarico finale del depuratore nonché il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore dello scarico finale del depuratore.
 - 1.i) È fatto comunque obbligo del rispetto dell'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
 - 1.j) Dovranno essere rispettate le metodologie di trattamento e controllo previste dalle procedure operative di Hera S.p.A. e le indicazioni riportate nel provvedimento di AUA n. 3702/2015. A tal proposito va inviata **entro il mese di gennaio 2017** un aggiornamento delle modalità di immissione dei rifiuti e dei materiali nell'impianto, dei metodi di pretrattamento adottati, oltre ad informazioni aggiornate sulla capacità residua di trattamento dell'impianto;
 - 1.k) Va data immediata comunicazione ad Arpae di ogni situazione di emergenza che si venisse a creare a causa del trattamento dei rifiuti oggetto della presente iscrizione.
 - 1.l) Dovrà essere effettuata nuova comunicazione qualora si modifichino le condizioni descritte nella comunicazione oggetto del presente provvedimento.
 - 1.m) Qualora le condizioni di cui sopra non siano rispettate Arpae si riserva di intervenire a termini di legge.
2. DI STABILIRE il termine di **validità della presente iscrizione al 20/01/2018. Almeno 1 anno prima di tale scadenza deve essere presentata apposita comunicazione** ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.Lgs 152/06 e s.m.i, ai fini del rinnovo dell'iscrizione. Si precisa che la comunicazione deve contenere le informazioni aggiornate sulla capacità residua di trattamento dell'impianto, sulle modalità di immissione dei rifiuti e dei materiali nell'impianto, sui metodi di pretrattamento adottati, secondo quanto stabilito dalla DGR 1053/2003 al par. 6.3;
 3. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale Arpae di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
 4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente della SAC di Ravenna;
 5. DI TRASMETTERE la comunicazione di avvenuto rilascio del presente provvedimento alla Società interessata, allegando l'atto rilasciato, previa verifica di assolvimento dell'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo;
 6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Faenza, all'Unione della Romagna Faentina e al Servizio Territoriale di Arpae, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
- DICHIARA che:
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.